

La manovra di fine estate rinnova il quadro normativo e reintroduce gli obblighi per i gestori

Rifiuti, date certe per il Sistris

Prove generali il 16 dicembre. In corso le verifiche tecniche

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Sistris, si (ri)parte. Dal 9 febbraio 2012 scatteranno gli obblighi per medi e grandi gestori di rifiuti. Dopo il 1° giugno 2012 (nella data precisata da un futuro dm del ministero dell'Ambiente) quelli per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi. Il tutto accompagnato da una parallela semplificazione gestionale per i produttori di rifiuti conferiti alle filiere obbligatorie (potranno delegare ai consorzi gli adempimenti Sistris) e corredato da due importanti appuntamenti «prenatalizi»: quello del 15 dicembre 2011, termine entro il quale lo stesso dicastero dovrà ultimare un «check tecnico» sulla funzionalità del sistema informatico; quello del 16 dicembre 2011, entro il quale dovrà individuare i rifiuti privi di «criticità ambientali» che non entreranno obbligatoriamente nel tracciamento telematico. È questo il rinnovato quadro normativo disegnato dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del dl 138/2011, la manovra di fine estate.

Il ripristino del Sistris. La legge in parola (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011 n. 216) ripristina dal 17 settembre 2011 (data della sua entrata in vigore) la validità dell'intero impianto normativo relativo al sistema telematico di tracciamento dei rifiuti recato dal dlgs 152/2006, dai decreti minambiente 17 dicembre 2009 e 18 febbraio 2011 n. 52 e dal dl 70/2011 (impianto normativo sostanzialmente cancellato dall'originaria versione del dl 138/2011). Mediante la diretta riformulazione del dl 138/2011 (in particolare i nuovi commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 6) la legge di conversione conferisce così date certe all'operatività degli adempimenti previsti dal sistema Sistris: comunica-

Le prossime tappe operative	
Dal 17 settembre 2011	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Check tecnico. Dal 17 settembre 2011 al 15 dicembre 2011 verifica tecnologia Sistris da parte MinAmbiente per valutare semplificazioni e migliorie ⇒ Coordinamento enti locali. Dal 17 settembre 2011 acquisita efficacia l'Accordo conferenza unificata 27 luglio 2011 che crea sinergie tra enti locali su gestione database Sistris
Entro il 16 dicembre 2011	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Rifiuti «in deroga». Entro il 16 dicembre 2011 il MinAmbiente dovrà individuare i rifiuti a bassa criticità ambientale cui potranno essere applicate le procedure (Sistris) per i rifiuti non pericolosi
Dal 9 febbraio 2012	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Operatività generale Sistris. Dal 9 febbraio 2012 scattano gli obblighi di: comunicazione telematica rifiuti gestiti; tracciamento satellitare mezzi di trasporto rifiuti; monitoraggio ingresso/uscite mezzi dalle discariche ⇒ Semplificazioni per rifiuti conferiti a filiera. I produttori di rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio potranno delegare adempimenti Sistris a consorzi di recupero
Dopo il 1° giugno 2012	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Operatività Sistris per piccoli produttori. Scatteranno dalla data stabilita da un futuro dm del MinAmbiente e comunque non prima del 1° giugno 2012 gli adempimenti operativi Sistris per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti. I produttori di rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio potranno delegare adempimenti Sistris a consorzi di recupero

zione telematica al cervellone informatico centrale dei rifiuti gestiti (tramite pc e relativa «chiave usb»); tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto dei rifiuti (attraverso le «black box»); monitoraggio ingresso/uscite degli stessi mezzi dalle discariche (mediante apparecchiatura installata in sito).

Il «check tecnico». Il primo appuntamento previsto dal rinnovato dl 138/2011 è quello del 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione), termine a partire dal quale il ministero dell'Ambiente dovrà assicurare la verifica delle componenti hardware e software dell'impianto tecnologico Sistris. Tale verifica dovrà essere effettuata anche tramite test di funzionamento con il coinvolgimento delle associazioni di categoria-

maggiormente rappresentative e dell'utenza finale. All'esito del «check», da ultimarsi entro il 15 dicembre 2011, dovranno essere adottati i miglioramenti e le semplificazioni tecnologiche suggerite dal caso.

I rifiuti «in deroga». Entro il 16 dicembre 2011 il dicastero dell'Ambiente dovrà poi individuare mediante decreto, di concerto con il ministero della Semplificazione normativa, specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale potranno essere applicate le procedure (Sistris) previste per i rifiuti speciali non pericolosi, ossia la facoltatività (in luogo della obbligatorietà) del loro tracciamento tramite il sistema telematico.

L'operatività degli adempimenti Sistris. Dal 9 febbraio 2012 scatteranno per tutti i soggetti individuati dal (ripristinato) articolo 188-ter del dlgs 152/2006, ad eccezione dei piccoli produttori di rifiuti speciali pericolosi individuati dal dl 70/2011 (si veda oltre), gli adempimenti preliminari ed operativi Sistris per le nuove attività: iscrizione al Sistris e pagamento relativo contributo; comunicazione telematica dati rifiuti al cervellone informatico Sistris (tramite

pc e chiave usb); tracciamento satellitare mezzi trasporto rifiuti (tramite black box); monitoraggio ingresso/uscite discariche con apparecchiature Sistris.

Il Sistris per piccoli produttori. Il ripristino della normativa Sistris ad opera della legge 148/2011 comporta anche la reviviscenza delle disposizioni del dl 70/2011 (recante «prime disposizioni urgenti per l'economia» come convertito, con modifiche, in legge 106/2011) relative al regime Sistris per i piccoli produttori di rifiuti. In virtù dell'articolo 6, comma 2, lettera f-ovies del decreto legge 70/2011 gli adempimenti operativi Sistris per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con non più di dieci dipendenti, compresi i produttori che effettuano il

trasporto dei propri rifiuti entro i 30 kg/litro al giorno (numero di soggetti individuato dal combinato disposto degli articoli 212, comma 8, dlgs 152/2006, 1, comma 5, dm Ambiente 26 maggio 2011, 3, comma 1, dm Ambiente 52/2011), scatteranno infatti a partire dalla data stabilita da un futuro dm del ministero dell'Ambiente e comunque non prima del 1° giugno 2012.

Le semplificazioni per i rifiuti conferiti a filiera. Per espressa disposizione della legge di conversione del dl 138/2011, tutti gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di filiera (come imballaggi, pile ed accumulatori, Raee) potranno delegare ai consorzi di recupero (secondo le modalità previste per le associazioni di categoria) i propri adempimenti Sistris. I compiti degli enti locali. Con la reviviscenza della normativa Sistris acquisita dal 17 settembre 2011 efficacia operativa anche l'Accordo 27 luglio 2011 fra governo, regioni e autonomie locali siglato in sede di Conferenza unificata (e pubblicato in *G.U.* del 5 settembre 2011 n. 206). L'atto impegna Regioni, Province e Comuni a riversare nel database Sistris tutti i dati relativi alle autorizzazioni e comunicazioni in materia di rifiuti di loro competenza utilizzando standard condivisi. Dati che poi gli enti preposti a vigilanza, controllo ed all'accertamento degli illeciti (ossia province, fino a quando esisteranno considerato il ddl costituzionale licenziato dal governo lo scorso 8 settembre che ne dispone la cancellazione, e Arpa) utilizzeranno per l'esercizio delle loro funzioni.

L'attuale regime dei rifiuti. Fino alla partenza dei nuovi termini di operatività del Sistris il regime per il tracciamento dei rifiuti continuerà ad essere quello del cd. «doppio binario» previsto dal (resuscitato) articolo 12, comma 2 del dm 17 dicembre 2009, ossia: obbligatorietà della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e formulario di trasporto; facoltatività di adesione al Sistris. In base ad una parallela (e rediviva) norma dello stesso dm 17 dicembre 2009 (articolo 12, comma 1), è ripristinato anche il cd. «Mudino», ossia l'obbligo per produttori iniziali di rifiuti e per imprese ed enti, che effettuano recupero e smaltimento già tenuti alla dichiarazione Mud (legge 70/1994), di comunicare entro il 31 gennaio al Sistris i dati annuali relativi alle relative operazioni di gestione.

